

# PROTOCOLLO

1. Anche per le procedure per le quali non è necessaria, ma solo possibile, la difesa tecnica può essere concesso il beneficio
2. Il beneficio deve essere concesso anche per la procedura di mediazione obbligatoria, prodromica alla causa di merito. Se la vertenza si sistemerà in mediazione, le spese saranno liquidate, su richiesta dell'interessato, dal Presidente del Tribunale o da suo delegato; se invece seguirà la causa, le spese, sia per la procedura di mediazione che per la causa stessa saranno liquidate dal giudice della causa.
3. La liquidazione delle spese dovrà essere effettuata, anche se richiesta dopo la cessazione del giudizio, dal giudice che ha deciso il giudizio stesso o, ove il giudice sia stato trasferito, dal Presidente o da un giudice da lui delegato.
4. Le spese liquidate a carico della parte soccombente a favore dello Stato e le spese liquidate a favore dell'avvocato della parte ammessa al patrocinio, dovranno essere dello stesso importo.
5. Per quanto riguarda l'ammontare delle stesse, si fa riferimento al protocollo del CNF. Per quanto riguarda l'ammontare delle spese per la procedura di mediazione si fa riferimento a quelle previste nello stesso protocollo per l'arbitrato (tab. n. 26). Quando il giudice liquiderà le spese secondo il protocollo del CNF, si limiterà a richiamarlo, mentre quando volesse liquidare le spese in maniera diversa, motiverà brevemente la propria decisione.
6. Il difensore della parte ammessa al beneficio produrrà in giudizio anche oltre al provvedimento di ammissione, anche la copia della istanza.
7. Al termine del giudizio dovrà essere dimostrata dalla parte il perdurare delle condizioni reddituali per l'ammissione al beneficio, mediante produzione dell'ultima dichiarazione dei redditi o di documentazione equipollente. Ove tale produzione non sia possibile in quanto il beneficiario non ha presentato le dichiarazioni dell'ultimo anno, per mancanza di reddito, egli dovrà depositare una autocertificazione in cui indichi espressamente il proprio reddito per quegli anni.
8. Il beneficio sarà revocato dal Giudice solo tenendo conto dei redditi del beneficiario a partire da quello dell'anno precedente all'inizio del procedimento e fino a quello dell'anno in cui il procedimento stesso si è concluso.
9. Per quanto riguarda il beneficio del patrocinio a spese dello Stato per le società, anche di capitale, si terrà conto dei principi dettati dalla Corte Europea con la sentenza nella causa 279/09, sentenza emanata in applicazione dei precetti dettati dall'art. 47 della Carta Europea dei diritti fondamentali.
10. Nelle procedure per separazioni consensuali e ricorsi congiunti per dichiarazione di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il beneficio potrà essere concesso a uno dei due coniugi che si trovi nelle condizioni di legge per ottenerlo, senza tener conto del reddito dell'altro coniuge anche facente parte del nucleo familiare. Ciò anche quando entrambi i coniugi siano assistiti dallo stesso avvocato.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dott. Valeriano Pezzuti

